



## **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**Contratto per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura alla fornitura "chiavi in mano" di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla (di seguito, "l'Appalto")**

Codice CIG: 5816741E82

Codice CUP: I26J13000040004

\*\*\*\*\*

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], presso gli uffici di [•], in [•]

**Tra**

**a)** La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza I.R.C.S.S. – Opera di San Pio da Pietrelcina, con sede in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini snc, P. IVA 00138660717, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Domenico Francesco Crupi, nato a Palizzi (RC) il 5/02/1950 (di seguito, "Stazione Appaltante");

**e**

**b)** [•] nato a [•] il [•], e residente a [•], via [•], in qualità di [•] dell'impresa [•], con sede in [•], via [•], codice fiscale [•] e partita IVA [•] (di seguito, "l'Appaltatore")

quando congiuntamente, "le Parti"

componenti della cui identità personale e capacità giuridica le Parti si danno reciprocamente atto.

### **PREMESSO**

- che Il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell'Innovazione – in sede di ripartizione del fondo della ricerca sanitaria per l'anno 2012, ha reperito risorse finanziarie da investire nell'acquisto di strumenti e apparecchiature per la ricerca, finalizzate al potenziamento del parco tecnologico degli I.R.C.C.S. e comunemente denominate "conto capitale". A tal fine il Ministero della Salute, con propria nota del 18 ottobre 2012, ha indicato agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e alle Regioni dove hanno sede i predetti



- istituti, le modalità per accedere ai finanziamenti in conto capitale, finalizzati all'acquisto, cofinanziato dalle Regioni interessate, di apparecchiature e strumenti per la ricerca sanitaria.
- che L'I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo – FG (di seguito l'Ente) ha chiesto di accedere al finanziamento con la presentazione del progetto del 5 Novembre 2012 dal titolo *“Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e neurodegenerative mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) di ultima generazione”*.
  - che in data 09.11.2012 il Ministero della Salute ha comunicato all'I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza che nella seduta dell'8.11.2012 la Commissione per la Ricerca Sanitaria ha ritenuto finanziabile in conto capitale 2012 il progetto *“Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e neurodegenerative mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) di ultima generazione”*, assegnando alla Fondazione la somma di € 750.000,00
  - che la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – con nota prot. n. 24/400/SP del 31.10.2012 e nota prot. n. 24/420/SP del 23.11.2012 ha aderito al progetto manifestando la disponibilità a cofinanziare lo stesso al 50 % in qualità di Regione interessata.
  - che in data 8.07.2013 Il Ministero della Salute e l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza hanno stipulato convenzione per progetti in Conto Capitale 2012, registrata presso la Corte dei Conti in data 09.09.2013.
  - che il Progetto *“Avvio di un servizio di ricerca clinica avanzata sulle patologie tumorali e neurodegenerative mediante l'utilizzo di un'apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo (3 Tesla) di ultima generazione”* prevede l'acquisizione di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla da installare presso l'U.O. di Radiologia dell'I.R.C.C.S. Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo – FG.
  - che, in seguito ad una gara indetta a mezzo di procedura aperta, come da Determina della Stazione Appaltante del [•], la Fornitura di cui in oggetto è stata aggiudicata all'Appaltatore per il prezzo complessivo di € [•] (IVA esclusa), a seguito del ribasso percentuale offerto pari a [•];
  - che le specifiche tecniche della Fornitura erano state previste nel Capitolato Speciale e si intendono qui integralmente richiamate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**



Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente Contratto.
2. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto per la fornitura chiavi in mano di una Risonanza Magnetica 3 Tesla. L'Appaltatore si impegna a realizzare tale Fornitura alle condizioni e nei termini di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Art. 2 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € [•] al netto dell'IVA a fronte del ribasso di [•] proposto in fase di gara.

### **Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

1. L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dal Disciplinare di gara facenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente contratto l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di [•], all'indirizzo [•], presso [•].
2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante [•];
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, e modalità, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**



### **Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante [•], numero [•], in data [•], rilasciata dalla società/dall'istituto [•], agenzia/filiale di [•], nella stessa misura e secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e dall'art. 113 del Codice.

### **Art. 6 - Responsabilità verso terzi**

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza della fornitura e dell'installazione della Risonanza Magnetica oggetto della fornitura e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tali fini, l'Appaltatore è provvisto di assicurazione n...

### **Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine, è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. (di seguito "il Regolamento").

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del Codice.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono realizzate le Opere.

### **Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**



1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 490/1994 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252/1998, si prende atto che, in relazione all'Appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data [•], al numero [•], dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, "C.C.I.A.A.") di [•], ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 252/1998.

### **TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Art. 9 - Termini di consegna della Fornitura**

1. La Fornitura dovrà essere consegnata ed installata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e dall'invio contestuale del relativo ordine.

#### **Art. 10 - Formazione del personale sanitario**

1. La formazione del personale sanitario dovrà avvenire nei tempi previsti per il collaudo nei modi e alle Condizioni esplicitate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale.

#### **Art. 11 - Penali per ritardi**

1. ....In caso di ritardi da parte dell'Appaltatore sul termine stabilito per la consegna o la sostituzione della Fornitura, o di parti di essa risultati difettosi per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo della Fornitura per l'uso previsto, previa formale contestazione da parte della Stazione Appaltante, saranno applicate le seguenti penali:

- .....addebito della penale nella misura di 0,50% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- ..... addebito degli eventuali danni.



2.....Trascorsi 15 (quindici) giorni da tale prima formale contestazione senza che sia stata evasa la relativa richiesta, ovvero in caso di ulteriori ritardi, di mancata consegna e/o mancata sostituzione della Fornitura difforme da quella aggiudicata ovvero in caso di altre inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante potrà formulare una seconda contestazione formale nei confronti dell'Appaltatore, riservandosi di procedere alla risoluzione del contratto, o indicando una nuova procedura di gara o rivolgendosi ai concorrenti che seguivano in graduatoria, addebitando, in entrambi i casi, all'Appaltatore le eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

3.....Durante il periodo di garanzia di 12 mesi, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni descritte negli allegati "Garanzia full risk", previa formale contestazione da parte della Fondazione, saranno applicate le seguenti penali:

**Penale per mancato raggiungimento dell'Uptime annuo nel periodo di garanzia**

- Qualora l'Uptime medio annuo risulti inferiore a quanto dichiarato dall'aggiudicatario all'art. 6 si applicherà, per ogni giorno di fermo macchina in eccesso, una penale così definita:
- $P_i = 20\% \times (2 \times C_i) / 12$
- $P_i$  = penale giornaliera relativa alla apparecchiatura
- $C_i$  = canone manutentivo annuo dell'apparecchiatura così come indicato in offerta economica

**Penale per mancata manutenzione preventiva**

In caso di mancata effettuazione, per motivi imputabili all'aggiudicatario, di una delle visite previste di manutenzione preventiva si applicherà una penale pari al 60% della quota proporzionale del canone manutentivo annuo

- addebito degli eventuali danni

4.....Le somme dovute a titolo di penale saranno sempre trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

**Art. 12 - Invariabilità del corrispettivo**



1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

### **Art. 13- Pagamenti**

1. Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dall'esito positivo del collaudo mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore come di seguito identificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n.136:

Banca [•], IBAN IT [•] intestato alla Società [•] e dedicato dall'Appaltatore stesso alla commessa in oggetto, giusta dichiarazione in atti.

La persona delegata ad operare sul sopra indicato conto corrente dedicato all'Appalto è il Sig. [•], nato a [•] ([•]) il [•] Codice Fiscale n. [•] e residente in [•], alla Via [•] n. [•].

2. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa intestati all'Appaltatore saranno inviati al recapito postale dello stesso Via [•] n. [•] 00[•].

3. Ai sensi di quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara, la Stazione Appaltante non erogherà all'Appaltatore alcun tipo di anticipazione.

### **Art. 14 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 a pena di nullità assoluta del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge n. 136/2010 è prevista la risoluzione del presente Contratto in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A.

2. A tali fini, la Stazione Appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, connessi con l'Appaltatore, e a qualsiasi titolo interessate alla Fornitura, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.



### **Art. 15 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione del Pagamento, rispetto ai termini previsti nel presente Contratto e nel Disciplinare, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento.
2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

### **Art. 16 – Cessione del Contratto e Subappalto**

1. E' fatto divieto di cessione, anche parziale, del presente Contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 116 del Codice.
2. E' altresì vietata la cessione di crediti derivanti dal presente Contratto, se non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore potrà procedere con il subappalto, solo qualora in sede di offerta abbia dichiarato i servizi e/o la parte di fornitura che intendeva subappaltare. In ogni caso, l'Appaltatore prima di procedere sarà tenuto a formulare apposita richiesta scritta alla Stazione Appaltante e ad attendere la relativa autorizzazione. L'eventuale subappalto di servizi/forniture oggetto dell'Appalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto. La richiesta del subappalto e l'autorizzazione allo stesso avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Codice.
4. Non è consentito il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, non risultate aggiudicatarie.

### **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Contratto nei casi previsti dal Disciplinare nonché dal precedente art.14 sul mancato obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento degli eventuali danni, conseguenti la risoluzione del presente Contratto, secondo le modalità indicate nel Disciplinare.

### **Art. 18- Collaudo**





1. Per le modalità relative alle procedure di accettazione e collaudo si rimanda integralmente a quanto previsto nel Capitolato Speciale.

2. L'Appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi della Fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo, ovvero trascorsi i 12 mesi della garanzia.

#### **Art. 19 - Garanzia**

1. Per le modalità relative alla prestazione della garanzia si rimanda integralmente a quanto previsto in Capitolato Speciale.

#### **Art. 20 – Impegno dell'Appaltatore a stipulare un futuro contratto di Manutenzione Post-Garanzia.**

1. L'Appaltatore si impegna sin da ora, una volta terminato il periodo minimo di Garanzia richiesto dalla Fondazione, nonché quello eventualmente offerto come proposta migliorativa dall'Appaltatore stesso in sede di gara, qualora la Fondazione medesima lo richieda, di stipulare un successivo contratto di Manutenzione Post-Garanzia, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, nel rispetto del parametro del canone annuo inserito nel Modulo dell'Offerta Economica.

#### **Art. 21 - Controversie**

1. Qualsiasi controversia, disputa, rivendicazione che dovesse insorgere relativamente all'applicazione, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà prima rimandata all'esperimento di un accordo bonario da concludersi in via transattiva. L'eventuale atto di transazione dovrà avere forma scritta a pena di nullità ai sensi dell'art. 239 del Codice.

2. Nel caso in cui le Parti non riuscissero ad addivenire ad un tale accordo, la giurisdizione dell'eventuale contenzioso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.

#### **Art. 22 - DUVRI**



Ai fini dell'elaborazione del DUVRI occorrerà che la l'Appaltatore/fornitore/controparte compili in tutte le sue parti **il modulo** che si allega al presente contratto affinché ne faccia parte integrante e sostanziale.

Tale documentazione potrà essere fornita contestualmente alla conclusione del contratto ma comunque prime dell'inizio dello stesso.

#### **Art. 23 - Osservanza Codice Etico e normativa ex Dlgs. 231/01**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'Appaltatore/fornitore/controparte si impegna, nei rapporti con l'IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Casa Sollievo della Sofferenza quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs 231/01 che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettarne integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore/fornitore/controparte e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, sarà facoltà dell'IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 25 - Documenti contrattuali**



1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale e tutti i suoi allegati;
- La scheda fornitore così come compilata in sede di gara;
- Garanzia fideiussoria;
- Certificazione antimafia;
- DUVRI;

**Art. 26 - Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 35, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, l'Appaltatore - qualora non vi abbia già provveduto - si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente Conto Corrente, intestato alla Fondazione – IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo”:

**IBAN: IT 43 C 03067 78590 0000 00050061**

Il mancato rimborso di tali somme comporterà l'applicazione nei confronti dell'Appaltatore di una penale pari al loro ammontare che verrà decurtata dal corrispettivo pattuito.

3. Ai fini fiscali si dichiara che la Fornitura di cui al presente Contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:



San Giovanni Rotondo (FG), [•]

Per l'Appaltatore [•]

Per la Stazione Appaltante [•]

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

- 6) Responsabilità verso terzi;
- 11) Penali per i ritardi;
- 12) Invariabilità del corrispettivo;
- 13) Pagamenti;
- 14) Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 17) Risoluzione del contratto;
- 21) Controversie;
- 26) Spese di contratto e trattamento fiscale.

Per l'Appaltatore [•]

Per la Stazione Appaltante [•]